



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 dicembre 2012 (21.12)
(OR. en)**

17890/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0354 (NLE)**

FISC 204

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	18 dicembre 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 763 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 763 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.12.2012
COM(2012) 763 final

2012/0354 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo
delle prestazioni di servizi**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

L'articolo 397 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (di seguito: "la direttiva IVA") stabilisce che "il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva".

Su tale base, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio² (di seguito: "il regolamento di esecuzione IVA") che stabilisce misure di applicazione di talune disposizioni della direttiva IVA e sancisce giuridicamente una serie di orientamenti adottati dal comitato IVA a partire dal 1977.

Ampie parti del regolamento di esecuzione IVA riguardano modifiche delle disposizioni relative al luogo delle prestazioni di servizi introdotte nel 2008 (mediante "il pacchetto IVA"³). Alcune di queste modifiche richiedono ulteriori chiarimenti; ciò vale in particolare per le modifiche concernenti i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi, che a partire dal 2015 diventano imponibili nello Stato membro in cui il destinatario è stabilito oppure nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale. I prestatori di tali servizi dovranno identificarsi ai fini dell'IVA e contabilizzarla in tale Stato membro.

Sono già state adottate misure intese ad attuare i regimi speciali applicabili ai prestatori che non sono stabiliti nello Stato membro di imposizione⁴. Occorrono ulteriori misure volte a garantire l'applicazione uniforme delle norme che disciplinano il luogo di prestazione di tali servizi. È indispensabile modificare il regolamento di esecuzione IVA al fine di stabilire misure di applicazione delle pertinenti disposizioni della direttiva IVA.

È opportuno che tali misure siano adottate dal Consiglio quanto prima possibile, e comunque entro la fine del 2013, al fine di dare alle imprese e agli Stati membri il tempo sufficiente per prepararsi ai cambiamenti.

La presente proposta e le definizioni in essa contenute non pregiudicano l'esito delle discussioni in corso concernenti l'applicazione di aliquote IVA ridotte a prodotti e servizi online.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione) (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

³ Direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).

⁴ Regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi (GU L 290 del 20.10.2012, pag. 1) e regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione, del 13 settembre 2012, recante modalità d'applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi (GU L 249 del 14.9.2012, pag. 3).

Contesto generale

I servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione e i servizi elettronici sono generalmente tassati nel luogo in cui il destinatario è stabilito o risiede⁵. Tuttavia, se il prestatore è stabilito nell'UE e il destinatario non è un soggetto passivo, la prestazione è attualmente soggetta a imposizione nel luogo in cui è stabilito il prestatore.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 tutti i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione e i servizi elettronici saranno imponibili nel luogo di appartenenza del destinatario (a meno che non si applichi la norma sull'utilizzazione e la fruizione effettive), anche se questi non è un soggetto passivo. Per le persone che non sono soggetti passivi, i prestatori UE e non UE dovranno identificare il luogo in cui il destinatario è stabilito oppure il luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale. A tal fine, in mancanza di un numero di identificazione IVA (solitamente riservato ai soggetti passivi), il prestatore dovrà basarsi in una certa misura sulle informazioni fornite dal destinatario.

Per garantire la certezza del diritto ed evitare casi di doppia o mancata imposizione, i prestatori devono disporre di regole chiare e vincolanti su come procedere in tal caso.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Per individuare i settori in cui sono necessarie misure di attuazione intese a garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni della direttiva IVA si è proceduto a un'ampia consultazione degli Stati membri e delle imprese nel corso di un seminario Fiscalis. Uno scambio di pareri ha inoltre avuto luogo in occasione di una riunione di un gruppo di esperti costituito da rappresentanti degli Stati membri, denominato gruppo di lavoro n. 1⁶, e con le imprese in un'occasione di una riunione ad hoc di esperti.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

Le misure in questione sono di natura puramente tecnica e si limitano ad attuare disposizioni già adottate dal Consiglio. Non è pertanto necessario effettuare una valutazione dell'impatto.

⁵ Detto anche luogo di appartenenza del destinatario.

⁶ L'ordine del giorno, il documento di lavoro e il verbale di tale riunione sono consultabili al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/discussions_member_states/index_en.htm.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva dell'UE. Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri.

Anche se spetta agli Stati membri attuare nell'ordinamento nazionale la legislazione dell'UE, è essenziale garantire l'applicazione uniforme delle norme che disciplinano il luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione e dei servizi elettronici, onde evitare casi di doppia o mancata imposizione dovuti a norme di applicazione divergenti.

Per i suddetti motivi solo un'azione dell'Unione può garantire parità di trattamento alle imprese e ai cittadini nell'Unione europea. La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

Le presenti modifiche sono necessarie per adeguare il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio alle pertinenti disposizioni della direttiva IVA che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Le nuove disposizioni riguardano la direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne il luogo delle prestazioni di servizi, in particolare l'articolo 5.

La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

4. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Illustrazione dettagliata della proposta

Le misure di esecuzione proposte riguardano i seguenti tipi di servizi:

- servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici
- servizi relativi a beni immobili
- distribuzione di biglietti di ingresso a eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e ad eventi affini.

Le proposte per ciascun tipo di servizio sono descritte di seguito.

Servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici

A partire dal 1° gennaio 2015 le imprese (UE e non UE) dovranno determinare il luogo di appartenenza del destinatario (non soggetto passivo) dei loro servizi onde garantire una corretta imposizione dei servizi prestati. Al fine di assicurare una transizione agevole e coordinata a livello dell'UE, la Commissione propone misure per l'applicazione delle nuove norme. Tale azione fa seguito a consultazioni strette e approfondite con le imprese e gli Stati membri. Le misure proposte non modificheranno le disposizioni riguardanti i servizi di

telecomunicazione e teleradiodiffusione e i servizi elettronici stabilite dalla direttiva IVA, ma ne chiariranno le modalità di applicazione.

Gli articoli 6 bis e 6 ter, nonché le modifiche proposte all'articolo 7 e all'allegato II, sono volti a chiarire la natura dei servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione e dei servizi elettronici. È necessario definire ciascuno di questi servizi in modo da delimitare il campo di applicazione delle nuove norme. Viene pertanto fornita una definizione dei servizi di teleradiodiffusione corredata di esempi intesi a chiarire quali servizi sono contemplati dalle definizioni e quali ne sono esclusi. Per garantire la certezza del diritto si è optato per una definizione dei servizi in termini positivi. È stato adattato l'elenco esistente di esempi di servizi elettronici e sono stati compilati elenchi analoghi per i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione. Tali elenchi non sono né esaustivi né definitivi.

L'articolo 9 bis chiarisce il trattamento dei servizi di teleradiodiffusione e dei servizi elettronici prestati attraverso la rete di telecomunicazioni o tramite un'interfaccia o un portale, come un mercato di applicazioni, appartenente a un intermediario (o a un terzo che partecipa alla prestazione). Si parte dal principio che, nel prestare tali servizi, l'intermediario agisca per conto del prestatore, ma a suo proprio nome. Salvo disposizione diversa, si ritiene che l'intermediario abbia ricevuto e prestato tali servizi. Se la prestazione è destinata a una persona che non è soggetto passivo, l'intermediario deve poi contabilizzare l'IVA nello Stato membro del destinatario.

L'articolo 13 bis specifica che, analogamente a un soggetto passivo, una persona giuridica non soggetto passivo è stabilita nel luogo in cui ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione.

L'articolo 18 riguarda lo status del destinatario. In virtù di tale articolo, un destinatario che non comunichi il proprio numero di identificazione IVA è considerato persona non soggetto passivo dal prestatore, a condizione che questi non disponga di informazioni che indichino il contrario. Se il luogo di imposizione dipende dal fatto che il destinatario sia o no un soggetto passivo, il fatto di basarsi unicamente sul numero di identificazione IVA comporta il rischio che il luogo della prestazione non sia correttamente identificato qualora un destinatario soggetto passivo decida di non comunicare il proprio numero IVA. Tale rischio non sussiste nel caso dei servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione e dei servizi elettronici, che sono comunque soggetti ad imposta nel luogo in cui si trova il destinatario. Il nuovo paragrafo 2 specifica che, per tali servizi, il prestatore può considerare persona non soggetto passivo qualsiasi destinatario che non comunichi un numero di identificazione IVA. Ciò consentirà al prestatore di determinare immediatamente e con certezza se il pagamento dell'IVA è di sua pertinenza (come nel caso di una prestazione resa a una persona che non è soggetto passivo o a un soggetto passivo nello stesso Stato membro) o se il debitore dell'imposta è il destinatario (in quanto la prestazione è resa a un soggetto passivo in un altro Stato membro). Tuttavia questa valutazione iniziale dovrà essere riesaminata e corretta qualora il destinatario comunichi successivamente il proprio numero di identificazione IVA.

L'articolo 24 disciplina i casi in cui il destinatario è stabilito o risiede in più di un paese. L'obiettivo è quello di evitare conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri. Il nuovo paragrafo 3 specifica gli elementi di cui tener conto per determinare il luogo che meglio garantisce l'imposizione nel luogo di fruizione effettiva.

La sottosezione 3 bis prevede presunzioni irrefutabili nel caso in cui sia impossibile o quasi impossibile per il prestatore determinare la qualità di un destinatario o conoscere il luogo in

cui questi è effettivamente stabilito o il luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.

L'articolo 24 bis disciplina i casi in cui un prestatore di servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione o di servizi elettronici fornisce tali servizi a un destinatario in determinati luoghi. Se la prestazione è resa in una cabina telefonica o in un internet café, il prestatore non saprà chi è il destinatario o può trovarsi nell'impossibilità di stabilirne l'effettivo luogo di appartenenza. Poiché la fruizione del servizio prestato richiede la presenza fisica del destinatario, si presume che questi appartenga al paese in questione.

L'articolo 24 ter disciplina i casi in cui per fruire dei servizi si utilizza il credito di una carta SIM prepagata. Poiché la vendita di questo tipo di carte non comporta generalmente la raccolta di dati personali, il prestatore, che non fornisce necessariamente la carta al destinatario, non ne conoscerà l'identità. Il paese di emissione della carta SIM è fondamentale per stabilire dove si trova il destinatario. Poiché la carta sarà per lo più utilizzata in tale paese, si presume a tal fine che questo sia il luogo di appartenenza del destinatario.

La sottosezione 3 ter prevede presunzioni irrefutabili nel caso in cui sia difficile, ma non impossibile per il prestatore conoscere il luogo in cui il destinatario è effettivamente stabilito o il luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale. Se il prestatore dispone di informazioni dalle quali risulta che il luogo di appartenenza del destinatario è diverso, le presunzioni non si applicano.

L'articolo 24 quater disciplina i casi in cui i servizi sono prestati al destinatario attraverso una linea terrestre fissa collegata a un immobile residenziale. Poiché è qui che il servizio sarà utilizzato, si presume che questo sia il luogo di appartenenza del destinatario.

L'articolo 24 quinquies disciplina i casi in cui per fruire dei servizi il destinatario fa uso di una carta SIM in abbonamento. Come per le carte prepagate, si presume che il paese di appartenenza del destinatario sia il paese di emissione della carta SIM. Poiché nel caso di servizi ricevuti mediante una carta SIM in abbonamento il prestatore conosce l'identità del destinatario, si deve prevedere la possibilità che tale presunzione venga confutata.

L'articolo 24 sexies indica che, nel caso di servizi ricevuti mediante un dispositivo o una scheda di ricezione, si presume che il luogo di appartenenza del destinatario sia quello in cui il dispositivo è installato o la scheda di ricezione è inviata per l'uso. Tale presunzione non si applica nei casi in cui il dispositivo è venduto senza installazione o la scheda è venduta ma non inviata al consumatore.

L'articolo 24 septies disciplina tutti gli altri casi in cui si presume che il luogo di appartenenza del consumatore sia quello stabilito dal prestatore sulla base di sufficienti elementi di prova. Tale presunzione si applica nella misura in cui il prestatore non dispone di prove contrarie.

La sottosezione 3 quater riguarda le prove da utilizzare per identificare il luogo di stabilimento del destinatario.

L'articolo 24 octies stabilisce un elenco delle informazioni che il prestatore può utilizzare come elementi di prova per individuare il luogo di appartenenza di un destinatario non soggetto passivo. In mancanza di un numero IVA, il prestatore deve sapere quali altre informazioni possono essere utilizzate a tale scopo. Benché non esaustivo, l'elenco comprende le informazioni a tale fine più pertinenti. Per essere adeguate, le prove utilizzate devono essere sufficienti per determinare con relativa certezza il luogo di appartenenza del

destinatario senza che l'onere della prova risulti eccessivo. Tale obiettivo può essere più efficacemente conseguito attraverso la fissazione di un livello comune per gli elementi di prova. Il ricorso a un unico elemento di prova non risulta adeguato in quanto può più facilmente dar luogo a differenze nell'applicazione. Occorre pertanto disporre di due elementi di prova distinti e convergenti.

Servizi relativi a beni immobili

L'articolo 47 della direttiva IVA stabilisce che il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile è il luogo in cui è situato il bene. Sono previste misure intese a chiarire la portata di tale disposizione sulla base degli orientamenti adottati dal comitato IVA.

L'articolo 13 *ter* introduce una definizione del concetto di bene immobile, il quale rappresenta una nozione comune indipendente del diritto nazionale. È necessario definire questo concetto per agevolare la corretta applicazione delle norme relative al luogo delle prestazioni. La definizione si basa in larga misura sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'articolo 31 *bis* precisa al paragrafo 1 che rientrano fra i servizi relativi a beni immobili i servizi che presentano una connessione sufficientemente diretta con tali beni. In tale categoria rientrano i servizi derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione, come nel caso del rilascio di permessi di pesca, nonché i servizi erogati o destinati a un bene immobile aventi per oggetto la variazione materiale o giuridica di tale bene, quali i servizi di architetti o agenti immobiliari. I paragrafi 2 e 3 recano, rispettivamente, una serie di esempi di servizi relativi a beni immobili e di servizi che non rientrano in tale categoria.

L'articolo 31 *ter* stabilisce che il noleggio di attrezzature a un destinatario, con o senza personale di supporto, per la realizzazione di lavori su un bene immobile, è considerato un servizio relativo a un bene immobile soltanto se il prestatore si assume la responsabilità dell'esecuzione dei lavori. Se insieme alle attrezzature viene messo a disposizione del destinatario personale sufficiente per garantirne il funzionamento, si presume che il prestatore abbia assunto tale responsabilità. In tal caso il servizio deve essere soggetto a imposizione nel paese in cui il bene è situato.

L'articolo 31 *quater* specifica che i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione e i servizi elettronici forniti da alberghi o analoghe strutture ricettive sono assimilati, ai fini dell'IVA, ai servizi di alloggio. A seconda di come vengono fatturati, tali servizi rientrano in un'unica prestazione di alloggio (nel caso di prezzi "tutto compreso") o sono considerati servizi accessori a tale prestazione.

Distribuzione di biglietti di ingresso a eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi o ad eventi affini

L'ingresso ad eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi o ad eventi affini continua ad essere soggetto a imposizione nel luogo in cui l'evento ha effettivamente luogo. Se l'ingresso a tali eventi è concesso a un soggetto passivo, la prestazione rientra nel campo di applicazione dell'articolo 53 della direttiva IVA. Se l'ingresso è concesso a una persona non soggetto passivo, la prestazione rientra nel campo di applicazione dell'articolo 54 della direttiva IVA.

L'articolo 33 bis conferma che il modo in cui è organizzata la distribuzione dei biglietti per gli eventi suddetti non incide sul trattamento fiscale. L'emissione dei biglietti è sempre soggetta a imposizione nel luogo in cui si svolge l'evento.

Misure transitorie

A norma dell'articolo 63 della direttiva IVA, il fatto generatore si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi. Tuttavia, se viene versato un acconto a norma dell'articolo 65 della direttiva IVA o se lo Stato membro si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 66 della stessa direttiva, l'imposta può diventare esigibile prima della prestazione o a breve distanza dalla stessa.

Per i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione o i servizi elettronici prestati intorno al 1° gennaio 2015, cioè quando le nuove norme riguardanti il luogo delle prestazioni diventeranno applicabili, le condizioni relative alla prestazione dei servizi o eventuali differenze di applicazione tra gli Stati membri potrebbero dare luogo a casi di doppia o mancata imposizione. Per evitare che ciò avvenga, l'articolo 2 della proposta precisa che, a prescindere da quando l'IVA diventa esigibile, il momento decisivo per determinare il luogo delle prestazioni è quello in cui i servizi sono prestati o, per le prestazioni continuative che comportano versamenti di acconti o pagamenti successivi, quello in cui è ultimata ciascuna prestazione, vale a dire il momento in cui il fatto generatore si verifica in uno degli Stati membri. Le misure proposte sono necessarie per facilitare la transizione alle norme applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁷, in particolare l'articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/112/CE, modificata dalla direttiva 2008/8/CE⁸, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2015 tutti i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione e i servizi elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi siano tassati nello Stato membro in cui il destinatario è stabilito oppure nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale, a prescindere dal luogo di stabilimento del soggetto passivo che presta tali servizi. La maggior parte degli altri servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi continua a essere tassata nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore.
- (2) Al fine di determinare quali servizi devono essere tassati nello Stato membro del destinatario, è essenziale definire i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione e i servizi elettronici. In particolare è opportuno definire il concetto di servizi di teleradiodiffusione sulla base delle definizioni stabilite nella direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)⁹.
- (3) A fini di maggior chiarezza, il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 reca un elenco delle operazioni identificate come servizi elettronici; detto elenco non ha carattere definitivo o esaustivo. È opportuno aggiornare tale elenco e compilare elenchi simili per i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione.
- (4) Quando i servizi di teleradiodiffusione e i servizi elettronici non sono prestati direttamente a un destinatario, ma attraverso reti di telecomunicazioni o tramite

⁷ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁸ GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11.

⁹ GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

un'interfaccia o un portale appartenente a un altro soggetto passivo, è necessario specificare chi eroga la prestazione al destinatario.

- (5) Per garantire l'applicazione uniforme delle norme che disciplinano il luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione e dei servizi elettronici, è necessario specificare dove si considera che sia stabilita una persona giuridica non soggetto passivo.
- (6) Al fine di individuare il debitore dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per la prestazione di servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione o di servizi elettronici, e tenuto conto del fatto che il luogo di imposizione è lo stesso a prescindere dal fatto che il destinatario sia o no una persona soggetto passivo, il prestatore deve poter determinare lo status di un destinatario unicamente sulla base del fatto che questi comunichi o no il proprio numero individuale di identificazione IVA. Conformemente alle norme generali, tale status deve essere modificato se il destinatario effettua successivamente una comunicazione in tal senso.
- (7) Se una persona che non è soggetto passivo è stabilita in più di un paese oppure ha l'indirizzo permanente in uno Stato e la residenza abituale in un altro, la priorità va data al luogo che meglio garantisce l'imposizione nel luogo di fruizione effettiva. Per evitare conflitti di giurisdizione tra Stati membri è necessario specificare il luogo di fruizione effettiva.
- (8) È opportuno stabilire norme intese a chiarire il trattamento fiscale dei servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione e dei servizi elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi, il cui luogo di stabilimento o di residenza è praticamente impossibile da determinare o non può essere determinato con certezza.
- (9) Poiché il trattamento fiscale dei servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione e dei servizi elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi dipende dal luogo in cui il destinatario è stabilito oppure dal luogo del suo indirizzo permanente o della residenza abituale, è necessario chiarire quali sono gli elementi di prova di cui il prestatore deve disporre per identificare il luogo di stabilimento del destinatario.
- (10) Al fine di garantire il trattamento uniforme delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili, è opportuno definire il concetto di bene immobile. È necessario specificare quale grado di prossimità deve sussistere perché vi sia una connessione con un bene immobile ed enumerare esempi di operazioni identificate come servizi relativi a beni immobili, senza che tale elenco abbia carattere definitivo o esaustivo.
- (11) È inoltre necessario chiarire il trattamento fiscale di servizi consistenti nel mettere a disposizione di un destinatario attrezzature per l'esecuzione di lavori su un bene immobile.
- (12) Per motivi pratici, è opportuno chiarire che i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione o i servizi elettronici prestati da un soggetto passivo che agisca in nome proprio nell'ambito di una prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga devono essere trattati, ai fini dell'IVA, allo stesso modo della prestazione di alloggio. Queste due operazioni vanno trattate come un'unica prestazione se è applicato un prezzo "tutto compreso". I servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione o i servizi elettronici che sono addebitati separatamente al destinatario vanno trattati come servizi accessori alla prestazione di alloggio.

- (13) A norma della direttiva 2006/112/CE, l'accesso a eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi o ad eventi affini deve in ogni caso essere soggetto a imposta nel luogo in cui tali eventi si svolgono. È opportuno specificare che tale disposizione si applica anche qualora i biglietti per tali eventi non siano venduti direttamente dall'organizzatore ma siano distribuiti tramite intermediari.
- (14) A norma della direttiva 2006/112/CE, l'IVA può diventare esigibile prima o poco dopo la cessione di beni o la prestazione di servizi. Per i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione o i servizi elettronici prestati nel periodo di transizione alle nuove norme relative al luogo delle prestazioni, le condizioni relative alla prestazione dei servizi o eventuali differenze di applicazione tra gli Stati membri potrebbero dar luogo a casi di doppia o mancata imposizione. È necessario adottare disposizioni transitorie per impedire che questo si verifichi.
- (15) Ai fini del presente regolamento, può essere appropriato per gli Stati membri adottare misure legislative intese a limitare la portata di taluni obblighi e diritti istituiti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁰, al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva medesima, se tali misure sono necessarie e proporzionate tenuto conto del rischio di frode ed evasione fiscale negli Stati membri e della necessità di garantire la corretta riscossione dell'IVA disciplinata dal presente regolamento.
- (16) Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è modificato come segue:

- (1) Sono inseriti i seguenti articoli 6 *bis* e 6 *ter*:

“Articolo 6 bis

1. Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE rientrano, in particolare:

- a) i servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e commutazione di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia;
- b) i servizi telefonici forniti attraverso internet, compresi i servizi vocali su protocollo internet (*Voice over Internet Protocol* — VoIP);
- c) i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre e altri servizi di gestione chiamata;

¹⁰ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- d) i servizi di radioavviso;
 - e) i servizi di audiotext;
 - f) fax, telegrafo e telex;
 - g) i servizi di helpdesk telefonico per l'assistenza agli utenti in caso di problemi riguardanti la rete di radiodiffusione o telediffusione, internet o analoghe reti elettroniche;
 - h) l'accesso a internet e al World Wide Web;
 - i) le connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore;
 - j) i contenuti audio e audiovisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione, che non sono erogati da un fornitore di servizi di media e sotto la sua responsabilità editoriale;
 - k) la cessione successiva di prodotti audio e audiovisivi di un fornitore di servizi di media, attraverso reti di comunicazione, da parte da un soggetto diverso dal fornitore di servizi di media.
2. Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE non rientrano:
- a) i servizi prestati tramite mezzi elettronici;
 - b) i servizi di teleradiodiffusione;
 - c) i servizi di helpdesk telefonico diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera g).

Articolo 6 ter

1. I servizi di radiodiffusione e di televisione (di seguito: “servizi di teleradiodiffusione”) comprendono servizi consistenti nella fornitura di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media e sotto la sua responsabilità editoriale, per l'ascolto o la visione simultanei da parte del pubblico sulla base di un palinsesto.
2. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare:
- a) i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva;
 - b) i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso internet o un'analogica rete elettronica (IP streaming) se trasmessi in diretta o contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.
3. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:
- a) i servizi di telecomunicazione;

- b) i servizi prestati tramite mezzi elettronici;
 - c) i servizi accessori, quali la fornitura di informazioni su determinati programmi su richiesta;
 - d) il trasferimento di diritti di diffusione o trasmissione;
 - e) il noleggio di attrezzature o impianti tecnici destinati alla prestazione di un servizio di teleradiodiffusione.”.
- (2) All’articolo 7, il paragrafo 3 è modificato come segue:
- a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
“Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:”;
 - b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) i servizi di teleradiodiffusione;”;
 - c) la lettera n) è sostituita dalla seguente:
“n) i servizi di helpdesk telefonico diversi da quelli di cui all’articolo 6 *bis*, paragrafo 1, lettera g);”;
 - d) le lettere q), r) e s) sono soppresse;
 - e) sono inserite le seguenti lettere t) e u):
“t) emissione online di biglietti di ingresso a eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi o ad eventi affini;
u) prenotazione online di soggiorni alberghieri e servizi affini.”.
- (3) Nel capo IV “Operazioni imponibili” è aggiunto il seguente articolo 9 *bis*:

“Articolo 9 bis

Se i servizi di teleradiodiffusione o i servizi elettronici di un prestatore di servizi sono prestati attraverso la rete di telecomunicazioni, un’interfaccia o un portale, come un mercato delle applicazioni, appartenente a un intermediario o a un terzo che partecipa alla prestazione, per l’applicazione dell’articolo 28 della direttiva 2006/112/CE si presume che l’intermediario o il terzo agisca in nome proprio, ma per conto del prestatore di servizi, a meno che, in relazione al destinatario finale, il prestatore di servizi sia esplicitamente designato come prestatore.”.

- (4) Nel capo V “Luogo delle operazioni imponibili”, sezione 1 “Concetti”, sono aggiunti i seguenti articoli 13 *bis* e 13 *ter*:

“Articolo 13 bis

Il luogo di stabilimento di una persona giuridica non soggetto passivo, di cui all’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, e agli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE, è il luogo in cui detta persona giuridica non soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica quale definita all’articolo 10 o dispone di una stabile organizzazione quale definita all’articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 13 ter

Ai fini dell’applicazione della direttiva 2006/112/CE, sono considerati “beni immobili”:

- a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile stabilire titolo e possesso;
- b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul o incorporato al suolo, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimovibile;
- c) qualsiasi elemento che formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;
- d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio, che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare l’edificio.”.

(5) All’articolo 18, paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo comma:

“Tuttavia, che disponga o no di informazioni contrarie, il prestatore di servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione o di servizi elettronici può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità abbia lo status di persona non soggetto passivo se tale destinatario non gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA.”.

(6) All’articolo 24 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

‘3. Al fine di determinare il luogo che meglio garantisce l’imposizione nel luogo di fruizione effettiva ai sensi dei paragrafi 1 e 2, si terrà conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) per il noleggio di mezzi di trasporto, fatta eccezione per il noleggio a breve termine, il luogo in cui il mezzo di trasporto è messo a disposizione del destinatario o di un terzo che agisce per suo conto, a meno che sia provato che tale mezzo di trasporto sarà utilizzato in un’altra località;
- b) per servizi diversi dal noleggio di mezzi di trasporto, la sede di attività nel caso di una persona giuridica non soggetto passivo o l’indirizzo permanente nel caso

di una persona fisica, a meno che sia provato che la fruizione effettiva del servizio avviene nel luogo in cui tale persona ha la sua residenza abituale.”.

(7) Nel capo V “Luogo delle operazioni imponibili”, sezione 4 “Luogo delle prestazioni di servizi”, sono inserite le seguenti sottosezioni 3 *bis*, 3 *ter* e 3 *quater*:

“SOTTOSEZIONE 3 BIS

PRESUNZIONI IRREFUTABILI RELATIVE AL LUOGO DI STABILIMENTO DEL DESTINATARIO

Articolo 24 bis

1. Se un prestatore di servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione o di servizi elettronici presta detti servizi in un luogo quale una cabina telefonica, una postazione Wi-Fi, un internet café, un ristorante o una hall d'albergo e la fruizione del servizio prestato richiede la presenza fisica del destinatario, per l'applicazione degli articoli 44, 58 e 59 *bis* della direttiva 2006/112/CE si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in questione e che il servizio sia effettivamente utilizzato o fruito in tale luogo. Tale presunzione non è refutabile con nessun mezzo di fatto o di diritto.

2. Se il luogo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è a bordo di una nave, un aereo o un treno che effettua un trasporto passeggeri all'interno della Comunità a norma degli articoli 37 e 57 della direttiva 2006/112/CE, il paese in cui il servizio è prestato è quello del luogo di partenza del trasporto di passeggeri.

Articolo 24 ter

Se per fruire di servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione o di servizi elettronici il destinatario utilizza il credito di una carta SIM prepagata, per l'applicazione degli articoli 44, 58 e 59 *bis* della direttiva 2006/112/CE si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel paese identificato dal prefisso del paese di tale carta SIM e che il servizio sia effettivamente utilizzato o fruito in tale luogo. Tale presunzione non è refutabile con nessun mezzo di fatto o di diritto.

SOTTOSEZIONE 3 TER

PRESUNZIONI REFUTABILI RELATIVE AL LUOGO DI STABILIMENTO DEL DESTINATARIO

Articolo 24 quater

Per i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione o i servizi elettronici prestati a una persona che non è soggetto passivo attraverso una linea terrestre fissa residenziale, per l'applicazione dell'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui è installata detta linea terrestre fissa. Tale presunzione si applica a meno che il prestatore disponga di informazioni dalle quali risulti che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale in un'altra località.

Articolo 24 quinquies

Per i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione o i servizi elettronici prestati a una persona che non è soggetto passivo attraverso reti mobili dietro successiva riscossione di pagamento, per l'applicazione dell'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel paese identificato dal prefisso nazionale della carta SIM utilizzata alla ricezione di tali servizi. Tale presunzione si applica a meno che il prestatore disponga di informazioni dalle quali risulti che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale in un'altra località.

Articolo 24 sexies

Per i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione o i servizi elettronici prestati a una persona che non è soggetto passivo e consistenti nella trasmissione di segnali per i quali è necessario utilizzare un dispositivo o una scheda di ricezione, per l'applicazione dell'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui il dispositivo è installato o, se questo non è noto, nel luogo in cui la scheda di ricezione è inviata per l'uso. Tale presunzione si applica a meno che il prestatore disponga di informazioni dalle quali risulti che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale in un'altra località.

Articolo 24 septies

Nel caso di servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi in circostanze diverse da quelle di cui agli articoli 24 bis, 24 ter, 24 quater, 24 quinquies e 24 sexies del presente regolamento, per l'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, e dell'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE si presume che il destinatario

sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale a norma dell'articolo 24 *octies* del presente regolamento.

SOTTOSEZIONE 3 *QUATER*

PROVE PER L'IDENTIFICAZIONE DEL LUOGO DI STABILIMENTO DEL DESTINATARIO

Articolo 24 octies

1. Ai fini dell'applicazione delle norme relative al luogo delle prestazioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE, valgono in particolare i seguenti elementi di prova:

- a) gli estremi del destinatario, come l'indirizzo di fatturazione;
- b) l'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo utilizzato dal destinatario o qualsiasi metodo di geolocalizzazione;
- c) le coordinate bancarie, come il luogo in cui si trova il conto bancario utilizzato per il pagamento e l'indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca;
- d) il prefisso del paese (*Mobile Country Code* - MCC) dell'identità utente mobile internazionale (*International Mobile Subscriber Identity* - IMSI) integrato nella carta SIM (*Subscriber Identity Module*) utilizzata dal destinatario;
- e) l'ubicazione della linea terrestre fissa residenziale attraverso la quale il servizio è prestato al destinatario;
- f) nel caso di un destinatario che vende prodotti via internet o un'analogia rete elettronica, il luogo in cui ha inizio il trasporto o la spedizione delle merci vendute da tale destinatario;
- g) nel caso di un destinatario che acquista prodotti via internet o un'analogia rete elettronica, il luogo in cui si conclude il trasporto o la spedizione delle merci acquistate da tale destinatario;
- h) i dati di immatricolazione del mezzo di trasporto noleggiato dal destinatario, se l'immatricolazione di tale mezzo di trasporto è prescritta nel luogo in cui esso è utilizzato, e altre informazioni analoghe;
- i) altre informazioni commerciali pertinenti ottenute dal prestatore.

2. Ai fini dell'identificazione del luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, sono necessari due elementi di prova distinti ma non contraddittori.”.

(8) Nel capo V “Luogo delle operazioni imponibili”, sezione 4 “Luogo delle prestazioni di servizi”, è inserita la seguente sottosezione 6 *bis*:

“SOTTOSEZIONE 6 BIS

PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI

Articolo 31 bis

1. I servizi relativi a beni immobili di cui all’articolo 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano una connessione sufficientemente diretta con tali beni. Si considera che presentino una connessione sufficientemente diretta con beni immobili i servizi:

- a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
- b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto la variazione materiale o giuridica di tale bene.

2. Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare:

- a) l’elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito o no;
- b) la prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene;
- c) l’edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti;
- d) l’edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;
- e) opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l’irrigazione e la concimazione;
- f) il rilevamento e la valutazione del rischio e dell’integrità di beni immobili;
- g) la valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell’ambito di controversie;
- h) l’affitto e la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario;

- i) la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di godimento a tempo ripartito e di diritti affini;
- j) la cessione e la trasmissione di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l'utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare licenze per l'utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l'accesso a sale d'aspetto negli aeroporti, o l'uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o tunnel;
- k) lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;
- l) lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili;
- m) l'installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili;
- n) lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che possano essere considerati beni immobili;
- o) la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera h), consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario;
- p) attività di intermediazione nella vendita, nell'affitto o nella locazione di beni immobili e per determinati diritti su beni immobili o diritti reali assimilati a beni materiali diverse dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, lettera d);
- q) servizi legali riguardanti la cessione o il trasferimento di proprietà di beni immobili e di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali assimilati a beni materiali, quali pratiche notarili o la stesura di contratti di compravendita, anche qualora l'operazione che dà luogo alla variazione giuridica della proprietà non sia condotta a buon fine.

3. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:

- a) l'elaborazione di planimetrie per fabbricati, o per loro parti, che non siano destinati a un particolare lotto di terreno;
- b) il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora una parte specifica dell'immobile non sia assegnata ad uso esclusivo del destinatario;
- c) la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l'uso di beni immobili;
- d) l'intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il

campeggio, qualora l'intermediario agisca in nome e per conto di un'altra persona;

- e) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione e i servizi elettronici, a meno che non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 31 *quater*;
- f) la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d'esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l'esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità;
- g) l'installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l'ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili;
- h) la gestione del portafoglio di investimenti immobiliari;
- i) servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera q), comprese consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o consulenze per applicare un siffatto contratto o dimostrarne l'esistenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili.

Articolo 31 ter

Qualora vengano messe a disposizione di un destinatario attrezzature per la realizzazione di lavori su beni immobili, tale operazione costituisce una prestazione di servizi relativi a beni immobili soltanto se il prestatore si assume la responsabilità dell'esecuzione dei lavori.

Se insieme alle attrezzature viene messo a disposizione del destinatario personale sufficiente per l'esecuzione dei lavori, si presume che il prestatore abbia assunto tale responsabilità. Questa presunzione può essere confutata con qualsiasi mezzo di fatto o di diritto che consenta di stabilire chi sia responsabile dell'esecuzione dei lavori.

Articolo 31 quater

La prestazione di servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione o di servizi elettronici da parte di un soggetto passivo che agisce in nome proprio, in combinazione con una prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, è considerata parte di un'unica operazione consistente nella prestazione di alloggio oppure un servizio accessorio a tale prestazione, a seconda che sia fatturata insieme ad essa o separatamente. “

(9) Nel capo 5 “Luogo delle operazioni imponibili”, sezione 4 “Luogo delle prestazioni di servizi”, sottosezione 7 “Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini” (articoli da 43 a 59 della direttiva 2006/112/CE) è aggiunto il seguente articolo 33 *bis*:

“Articolo 33 bis

L'emissione di biglietti di ingresso a eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi o ad eventi affini da parte di un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell'organizzatore o da parte di un soggetto passivo diverso dall'organizzatore, che agisce in nome proprio, è disciplinata dall'articolo 53 e dall'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.”.

(10) Nell'allegato I, punto 4) “Punto 4 dell'allegato II della direttiva 2006/112/CE”, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

- “f) ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso una rete di radiodiffusione o telediffusione, internet o un'analogia rete elettronica per l'ascolto o la visione di programmi nel momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, quali programmi televisivi o video su richiesta;
- g) la ricezione di programmi radiofonici o televisivi attraverso internet o un'analogia rete elettronica (IP streaming), a meno che tali programmi siano trasmessi contemporaneamente su reti radiotelevisive tradizionali.”.

Articolo 2

Per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi elettronici resi da un prestatore stabilito nella Comunità a una persona non soggetto passivo stabilita, avente l'indirizzo permanente o la residenza abituale nella Comunità, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) se i servizi sono forniti o la prestazione di servizi è ultimata anteriormente al 1° gennaio 2015, il luogo della prestazione è il luogo in cui è stabilito il prestatore, come disposto all'articolo 45 della direttiva 2006/112/CE, a prescindere da quando l'IVA diventa esigibile;
- b) se i servizi sono forniti o la prestazione di servizi è ultimata il 1° gennaio 2015 o a una data successiva, il luogo della prestazione dipende dal luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, anche se l'IVA è divenuta esigibile anteriormente a tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*